



## CAPITOLATO DI FORNITURA

### Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto la fornitura di circa n. 300 pneumatici nuovi, prima scelta, necessari per i veicoli indicati nell'All. L) e suddivisa in due lotti:

**Lotto 1** – n. 160 pneumatici per veicoli industriali - autobus urbani (Classe C3);

**Lotto 2** – n. 140 pneumatici per autoveicoli trasporto leggero (Classe C2).

L'ATP si riserva la facoltà di chiedere al Fornitore, il quale ha l'obbligo di fornire, un numero di pneumatici in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo, nel rispetto dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto.

ATP si riserva inoltre la facoltà di non acquistare parte dei pneumatici ricompresi nel Lotto 2 da destinare agli scuolabus, stimati in circa 70 gomme, in caso di cessazione del servizio inerente il trasporto scolastico, senza che la ditta aggiudicataria del relativo lotto abbia nulla da pretendere.

### Art. 2 - CARATTERISTICHE DEI PNEUMATICI

I pneumatici oggetto del presente appalto dovranno corrispondere, per quantità e tipologia, a quanto riportato nel Disciplinare Tecnico All. B).

### Art. 3 - PREZZO, PERCORRENZA CHILOMETRICA MEDIA GARANTITA

Le offerte economiche dovranno riportare per ciascuna tipologia di pneumatico la marca e il modello, il prezzo unitario e il valore complessivo dell'offerta.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che i prezzi unitari offerti per ciascuna tipologia di pneumatico saranno mantenuti fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura; tali prezzi devono intendersi al netto dell'IVA e contributo ambientale PFU, comprensivi di oneri fiscali, di ogni onere e spesa per l'esecuzione del contratto, dei costi relativi all'imballaggio e al trasporto fino al deposito ATP - Via Caniga, 5 – Sassari.

Le offerte tecniche dovranno riportare per ciascuna tipologia di pneumatico la marca, il codice velocità, l'indice di carico e la percorrenza chilometrica media garantita.

A tal fine si precisa che la percorrenza chilometrica media garantita dovrà essere calcolata tenendo conto del ciclo di vita dello pneumatico fino al momento in cui si renderà necessaria la loro alienazione per il raggiungimento di un'altezza del battistrada pari a 3 mm., compresa la riscolpitura dei pneumatici di cui al Lotto 1.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire altresì:

- che i pneumatici offerti saranno di prima scelta;
- che i pneumatici offerti relativamente al Lotto 1 possono essere sottoposti a riscolpitura e, successivamente, ricostruiti almeno due volte;
- che i pneumatici offerti relativamente al Lotto 2 possono essere oggetto di almeno una ricostruzione;
- che i pneumatici offerti effettuino una "percorrenza chilometrica media effettiva" maggiore o al più uguale alla "percorrenza chilometrica media garantita", dichiarata nella suddetta offerta;
- di aver tenuto conto, nella determinazione della "percorrenza chilometrica media garantita", della situazione del parco autobus aziendale, delle percorrenze chilometriche annue nonché delle condizioni generali di viabilità e del manto stradale sulle quali le stesse vengono effettuate e, in conseguenza di ciò, non potrà eccepire alcunché in relazione alla vetustà dei mezzi ed alle loro condizioni generali.

Per "**percorrenza chilometrica media garantita**" di ciascuna tipologia di pneumatico deve intendersi convenzionalmente la media aritmetica delle percorrenze chilometriche garantite per ciascun pneumatico, dal primo montaggio fino al raggiungimento di un'altezza di battistrada di 3 mm, compresa, per il Lotto 1, la riscolpitura.

Per "**percorrenza chilometrica media in proiezione**" di ciascuna tipologia di pneumatico deve intendersi convenzionalmente la media aritmetica delle percorrenze chilometriche ottenute sulla base dei chilometri effettuati e del consumo del battistrada rilevato in occasione della verifica periodica.

Per "**percorrenza chilometrica media effettiva**" di ciascuna tipologia di pneumatico deve intendersi la media aritmetica delle percorrenze chilometriche effettive di ciascun pneumatico, dal primo montaggio fino alla sostituzione allorquando l'altezza del battistrada residuo, pur superiore ai limiti imposti dalla legge, avrà raggiunto un'altezza pari a 3 mm, compresa, per il Lotto 1, la riscolpitura.

Le suddette percorrenze chilometriche medie saranno calcolate, ai fini della determinazione di eventuali penalità, con riferimento ai pneumatici montati sui "veicoli campione" di cui al successivo art. 4.





In caso di utilizzo su più mezzi di uno stesso pneumatico, la sua percorrenza chilometrica in proiezione ed effettiva sarà data dalla somma delle percorrenze chilometriche rilevate dalla lettura dei contachilometri di bordo di ciascun veicolo sul quale è stato utilizzato.

In caso di eventuale anomalia dei contachilometri faranno fede i chilometri legati ai consumi e registrati dal sistema informatico aziendale per la programmazione delle manutenzioni.

La percorrenza chilometrica dei pneumatici dichiarati fuori uso per cause accidentali non imputabili a difetti di costruzione, non sarà considerata nel calcolo della “percorrenza chilometrica media in proiezione ed effettiva”.

Il chilometraggio delle coperture smontate per usura non conforme, non dovuta ad anomalie del veicolo, occorse durante l'esercizio del medesimo saranno considerate ai fini del computo della resa media garantita.

Sarà onere dell'impresa aggiudicataria segnalare eventuali anomalie meccaniche dei veicoli campione che possano generare usure anomale sui pneumatici che li equipaggiano. Tale situazione potrà essere rilevata dall'aggiudicataria in occasione della visita periodica nonché di ulteriori visite intermedie poste in essere dalla stessa.

Con cadenza quadrimestrale sarà predisposta e trasmessa alla ditta fornitrice, per tutti i veicoli del parco mezzi aziendali, una tabella con indicazione:

- del numero di pneumatici montati;
- del numero di pneumatici smontati per usura;
- del numero di pneumatici dichiarati fuori uso per cause accidentali non imputabili a responsabilità della ditta o a difetto di costruzione.

Per i “veicoli campione”, di cui al successivo art. 4, con cadenza quadrimestrale dalla data della stipula del contratto, l'ATP fornirà documentazione scritta dei montaggi effettuati, identificando per ciascun Lotto:

TARGA	DIMENSIONE E TIPO DI COPERTURA	POSIZIONE	MATRICOLA	KM AL MONTAGGIO	H BATTISTRADA

Tabella 1

Tale tabella sarà aggiornata in occasione degli smontaggi definitivi, con il valore del contachilometri e l'altezza residua del battistrada e farà fede ai fini del calcolo di eventuali penalità per mancata percorrenza chilometrica.

I rendimenti chilometrici ottenuti al raggiungimento di un battistrada residuo pari a 3 mm., compresa la riscalpatura per il Lotto 1, saranno considerati definitivi ai fini della verifica dei chilometraggi medi garantiti.

#### Art. 4 - VEICOLI CAMPIONE

La valutazione del rispetto delle percorrenze medie garantite verrà effettuata per ciascun lotto su un campione composto da 10 veicoli; tali campioni devono considerarsi rappresentativi della totalità della flotta.

I mezzi, denominati “veicoli campione”, sono riportati nelle Tabelle 2 e 3:

#### LOTTO 1

N.	TARGA	MARCA	MODELLO	ANNO	POSIZIONE CONTA KM (1)	DIMENSIONE PNEUMATICI
1	EC003GF	Mercedes-Benz	Citaro K	2010	431.852	275/70 R 22,5
2	EC008GF	Mercedes-Benz	Citaro K	2010	527.737	275/70 R 22,5
3	EC066GF	Mercedes-Benz	Citaro K	2010	476.104	275/70 R 22,5
4	EC070GF	Mercedes-Benz	Citaro K	2010	495.263	275/70 R 22,5
5	EC069GF	Mercedes-Benz	Citaro N3	2010	624.997	275/70 R 22,5
6	EC087GF	Mercedes-Benz	Citaro N3	2010	619.427	275/70 R 22,5
7	EC089GF	Mercedes-Benz	Citaro N3	2010	611.857	275/70 R 22,5
8	EF102LE	Mercedes-Benz	Citaro N3	2010	529.546	275/70 R 22,5
9	EF001LE	BredaMenarini	Vivacity Plus C	2010	235.385	315/60 R 22,5
10	EF004LE	BredaMenarini	Vivacity Plus C	2010	224.512	315/60 R 22,5

Tabella 2

(1) Aggiornata al 31/08/2019



LOTTO 2

N.	TARGA	MARCA	MODELLO	ANNO	POSIZIONE CONTA KM (1)	DIMENSIONE PNEUMATICI
1	EA263CE	Mercedes-Benz	Sprinter	2010	201.006	205/75 R 16C
2	EA265CE	Mercedes-Benz	Sprinter	2010	202.062	205/75 R 16C
3	EF185LE	Mercedes-Benz	Sprinter	2011	170.758	205/75 R 16C
4	EW939RM	FIAT	Ducato	2014	138.465	215/70 R 15C
5	AE653MZ	IVECO	45.10	1995	331.500	185/75 R 16C
6	BH520RL	IVECO	59.12	2000	383.119	225/75 R 16C
7	BH665RL	IVECO	59.12	2000	249.700	225/75 R 16C
8	BF828JP	IVECO	45.10	1999	521.823	195/75 R 16C
9	BF830JP	IVECO	45.10	1999	486.683	195/75 R 16C
10	EW913RM	Mercedes-Benz	Sprinter	2014	179.973	195/75 R 16C

Tabella 3

(1) Aggiornata al 31/08/2019

I “veicoli campione” come sopra individuati sono a disposizione delle ditte concorrenti per la presa visione delle condizioni meccaniche e dello stato generale; la partecipazione alla presente gara comporterà l'accettazione di quanto sopra e pertanto nessuna successiva eccezione potrà costituire presupposto per eventuali future controversie.

**Art. 5 - CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE COPERTURE**

L'ATP si impegna ad effettuare le manutenzioni necessarie al mantenimento delle idonee condizioni d'uso delle coperture nonché ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria richiesti dall'impresa aggiudicataria.

L'ATP, in assenza delle corrette condizioni di utilizzo eventualmente segnalate mediante comunicazione scritta dal personale dell'aggiudicataria, si impegna al ripristino delle stesse ed a provvedere mensilmente, e fino allo smontaggio dell'ultima copertura oggetto della fornitura, alla verifica delle pressioni di gonfiaggio, permutazioni ed inversioni ritenute necessarie, regolazione della geometria del veicolo, il tutto senza alcun onere aggiuntivo per l'aggiudicataria.

**Art. 6 - PENALITÀ PER MANCATA PERCORRENZA A CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Al termine del contratto verrà calcolata, per i pneumatici installati sui “veicoli campione”, la percorrenza media definitiva utilizzando quella effettivamente rilevata al raggiungimento di un residuo battistrada pari a 3 mm, compresa la riscolpitura per il Lotto 1 o, nel caso ciò non si sia ancora verificato, la percorrenza chilometrica media in proiezione calcolata con la seguente formula:

$$\text{PERCORRENZA MEDIA IN PROIEZIONE} = \frac{\text{Km percorsi}}{(\text{mm iniziali} - \text{mm residui})} \times (\text{mm iniziali} - 3)$$

Per i pneumatici del Lotto 1, per i quali è prevista anche la riscolpitura, il valore della percorrenza media in proiezione così calcolato sarà incrementato del 20%, nell'eventualità in cui questa non sia stata ancora effettuata.

Il valore medio delle percorrenze definitive/proiezione calcolate per ogni veicolo campione, verrà comparato con la media delle rese garantite/dichiarate dall'aggiudicataria in sede di offerta per ciascun Lotto e per ciascuna tipologia.

Qualora la percorrenza media definitiva/proiezione calcolata per ciascun Lotto risulti essere inferiore a quella dichiarata, saranno applicate, sull'importo complessivo fatturato per il medesimo Lotto, le seguenti penalità:





Rapporto percentuale (R) fra la percorrenza media definitiva/proiezione e quella media garantita	Penalità applicata
$90\% \leq R < 100\%$	10%
$80\% \leq R < 90\%$	25%
$70\% \leq R < 80\%$	40%
$60\% \leq R < 70\%$	50%
$50\% \leq R < 60\%$	60%
$0\% \leq R < 50\%$	80%

Tabella 4

Le penalità dovute saranno regolate mediante escussione della cauzione definitiva fino all'importo dovuto, ed emissione di regolare documento contabile nei confronti dell'aggiudicataria.

Nel caso in cui la cauzione definitiva risultasse insufficiente per la copertura delle penali, ATP potrà decurtare tale maggiori somme dalle eventuali fatture non ancora saldate ovvero, in mancanza, l'aggiudicataria sarà obbligata a corrispondere ad ATP, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, i maggiori importi dovuti.

Qualora non dovesse insorgere alcuna contestazione in merito alla percorrenza media garantita, l'ATP provvederà alla restituzione della cauzione definitiva entro i termini di legge.

#### **Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto avrà la durata di anni uno e lo stesso potrà essere prorogato, per ciascun lotto, per un altro anno in caso di buon andamento della gestione e previo accertamento delle ragioni di convenienza e pubblico interesse qualora le parti, tre mesi prima della scadenza, si accordino in tal senso.

#### **Art. 8 - LUOGO DI CONSEGNA**

La fornitura dei pneumatici dovrà essere effettuata franco deposito ATP - Via Caniga 5 – Sassari.

#### **Art. 9 - ONERI RELATIVI AL TRASPORTO DELLA MERCE**

La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Fornitore.

Le spese di imballaggio, di trasporto, carico e scarico presso il deposito ATP ed ogni altra eventuale spesa connessa con le spedizioni e consegna sono a carico del Fornitore il quale, pertanto, deve effettuare le consegne libere da ogni onere presso la sede sopra indicata.

Gli eventuali imballaggi debbono rispondere alle norme vigenti in relazione alla natura dei materiali oggetto dell'appalto.

Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'ATP il diritto di rifiutare i beni a tutto danno del Fornitore.

Sono a carico del Fornitore tutti gli eventuali adempimenti fiscali e tributari connessi con la fornitura.

#### **Art. 10 – ORDINATIVI E TEMPI DI CONSEGNA**

La fornitura avverrà in relazione agli ordinativi che saranno emessi di volta in volta dall'ATP e stimati in circa n. 10 approvvigionamenti annui per lotto.

I pneumatici oggetto della fornitura dovranno essere consegnati dal lunedì al sabato tra le ore 08:00 e le ore 13:00.

Gli ordinativi verranno effettuati per iscritto in qualunque giorno della settimana, esclusa la domenica ed i giorni festivi, mediante emissione di ordini trasmessi a mezzo pec, contenenti l'indicazione della fornitura richiesta, con cadenza dettata dalle esigenze di servizio.

In caso di malfunzionamento della pec, l'aggiudicataria avrà l'obbligo di inviare riscontro dell'avvenuta ricezione con lo stesso mezzo.





Ogni richiesta dovrà essere evasa non oltre venti giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento del suddetto ordine; gli ordini trasmessi dopo le ore 14:00 verranno considerati emessi alle ore 8:00 del giorno successivo.

In caso di impossibilità a consegnare i pneumatici entro i suddetti termini, la ditta fornitrice potrà richiedere una proroga, segnalando e documentando le cause che vi hanno dato luogo.

La proroga potrà essere concessa dal Responsabile ATP delegato, quando il ritardo è derivato da cause di forza maggiore e la ritardata consegna non pregiudichi la regolarità delle attività dell'Azienda.

In caso di incompatibilità dei termini con le esigenze di servizio dell'ATP, la stessa avrà la facoltà di annullare l'ordine, rifiutare la fornitura e provvedere ad approvvigionarsi in altro modo a sua insindacabile discrezionalità, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore costo ed oneri sostenuti.

In caso di necessità l'ATP potrà emettere "ordini d'urgenza" che dovranno essere evasi entro e non oltre otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine stesso; ordini urgenti trasmessi dopo le ore 14:00 verranno considerati emessi alle ore 8:00 del giorno successivo. Qualora detto termine non venisse rispettato l'ATP avrà la facoltà di annullare l'ordine, di rifiutare la fornitura e provvedere ad approvvigionarsi in altro modo a sua insindacabile discrezionalità, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore costo ed oneri sostenuti.

Le richieste di pneumatici aventi carattere d'urgenza potranno raggiungere, per ciascun lotto, un importo complessivo annuo non superiore al venti per cento del valore contrattuale, senza che la ditta abbia nulla a pretendere oltre i prezzi offerti.

Per data di consegna si intende la data di ricevimento dei beni richiesti presso il deposito ATP, quale destinatario della fornitura.

La consegna della merce dovrà essere effettuata con automezzi dotati di pedana o piattaforma idraulica per lo scarico.

#### **Art. 11 - PENALITÀ PER RITARDATA CONSEGNA E PRODOTTO NON CONFORME**

La merce dovrà essere consegnata e scaricata nei magazzini aziendali nei termini indicati nel precedente articolo.

In caso di ritardo o mancata consegna della merce per causa imputabile al Fornitore od al vettore, quando questi fosse persona diversa dal Fornitore, l'ATP, per quanto necessario, potrà avvalersi di fornitori disponibili sulla piazza o altrove ed addebitare eventuali differenze di prezzo ed eventuali maggiori oneri alla ditta aggiudicataria.

L'ATP, al verificarsi dei suddetti ritardi potrà applicare, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo oltre i termini di consegna stabiliti, una penalità pari al 1% del valore della fornitura consegnata in ritardo.

Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre i 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, l'ATP pur applicando la penale massima, avrà la facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione oltre che la ritenuta dello 0,5% di cui al successivo art. 14, senza bisogno di diffida o altro provvedimento amministrativo.

Le penalità dovute saranno regolate mediante escussione della cauzione definitiva fino all'importo dovuto, ed emissione di regolare documento contabile nei confronti dell'aggiudicataria.

In sede di consegna si provvederà ad incrociare i dati del Documento di trasporto (DDT) con l'ordine di fornitura emesso per accertare:

- la corrispondenza delle quantità e della tipologia richiesta (misura, marca, indice di carico, codice di velocità e modello);
- l'integrità a vista degli pneumatici;
- la verifica dell'anno di fabbricazione (non dovrà essere antecedente a dodici mesi rispetto alla data di consegna).

Qualora venga meno anche solo una delle condizioni di cui sopra, la consegna potrà essere rifiutata in tutto o in parte e la ditta aggiudicataria dovrà, entro cinque giorni, provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese. Qualora nel corso dei controlli di accettazione si verificassero più di due consegne di pneumatici ritenuti non conformi ovvero non sicuri, l'ATP addebiterà alla ditta aggiudicataria una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni pneumatico inidoneo, fatta salva l'eventualità di risolvere il contratto.

#### **Art. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE**

È fatto divieto all'appaltatore ricorrere al subappalto al di fuori dei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nonché cedere in tutto o in parte il presente contratto.

La violazione di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto per fatto imputabile all'appaltatore.

#### **Art. 13 - GARANZIA DEI PRODOTTI**

Il Fornitore si impegna a fornire prodotti sicuri ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. - Codice del Consumo.

Il Fornitore deve garantire i prodotti oggetto dell'appalto da inconvenienti non attribuibili a cause di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, per 12 mesi dalla data di effettiva consegna; egli si impegna





a sostituire gli pneumatici che dovessero presentare i difetti sopra descritti entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ATP, con ripristino dei termini di garanzia, salva l'applicazione delle penalità individuate al precedente art. 11. La ditta aggiudicataria, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, dovrà presentare copia delle seguenti polizze in corso di validità e relative quietanze di pagamento, stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione:

- R.C. PRODOTTI: copia della polizza assicurativa con massimale pari ad almeno euro 1.000.000 (un milione), stipulata dal produttore dello pneumatico.

Tale polizza dovrà coprire i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. Resta inteso che è considerato produttore anche chi interviene con lavorazioni, anche lievi, sul prodotto fornito. In alternativa viene accettata analoga polizza RC-PRODOTTO, per stesso massimale, stipulata dalla ditta aggiudicataria a copertura dei medesimi danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo.

La polizza presentata non dovrà contenere clausole escludenti le coperture richieste. La copertura assicurativa dovrà avere valore retroattivo almeno alla data di messa in circolazione del prodotto.

ATP potrà richiedere chiarimenti in merito al contenuto della polizza ed esigere eventuali appendici integrative a puntuale specifica delle coperture richieste.

La Stazione Appaltante è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni derivanti dalla fornitura dei prodotti che presentino vizi e che nelle varie fasi di utilizzo diano luogo a danni/sinistri; è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata operatività delle coperture assicurative e ad essa non possono essere opposti franchigie e scoperti.

- RCT a copertura della responsabilità civile verso terzi con massimale di almeno euro 5.000.000 (cinquemilioni).

L'aggiudicataria dovrà documentare per entrambe le polizze la correttezza del versamento dei premi mediante presentazione di dichiarazione dell'assicuratore che attesti la regolarità dei pagamenti alle naturali scadenze.

#### **Art. 14 - PAGAMENTO**

L'ATP provvederà al pagamento delle fatture, previo accertamento della regolarità della fornitura a 60 giorni fine mese data fattura mediante bonifico, sul conto dedicato, ex L. 136/2010, intestato alla ditta aggiudicataria applicando la trattenuta pari allo 0,5% di cui all'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016.

L'Impresa mensilmente dovrà emettere due fatture:

- una pari al 99,5% dell'importo del periodo di riferimento, la quale sarà saldata a 60 gg fmdf,
- l'altra pari al restante 0,5% del medesimo importo quale ritenuta ex art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva

L'I.V.A. sarà corrisposta secondo quanto previsto dal D.P.R. 633/72.

A pena di nullità assoluta del contratto l'appaltatore assume l'obbligo di rendere tracciabili i flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 comma 8 della suddetta legge. Il contratto pertanto sarà risolto qualora le transazioni non vengano effettuate tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Di tale conto dovranno essere fornite le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari della notizia dell'inadempimento dell'eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel rispetto dell'art. 48 bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602 si precisa che, prima di effettuare il pagamento, ove questo risulti superiore al limite stabilito dalla legge, l'ATP accerterà che il beneficiario risulti in regola con il fisco.

In caso di contestazione/i della/e fattura/e, il termine di 60 giorni di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'ATP ed il ricevimento della rettifica contabile.

Resta comunque inteso e convenuto che il ritardo nel pagamento delle fatture non costituirà diritto per l'aggiudicataria di sospendere la consegna dei prodotti richiesti.

La decisione unilaterale della sospensione delle consegne dei pneumatici da parte del Fornitore per le motivazioni di cui al comma precedente, costituirà motivo per l'ATP per la revoca immediata della fornitura, salvi i danni derivanti per la cessazione delle consegne dei prodotti richiesti.

#### **Art. 15 - ASSISTENZA TECNICA**

La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare all'ATP il nominativo del Responsabile Tecnico addetto al controllo della commessa.

Il Fornitore dovrà garantire una visita periodica quadrimestrale nei depositi ATP da parte di personale specializzato, che dovrà verificare i risultati delle rese chilometriche stimate o finali, calcolate attraverso il rilevamento degli





spessori dei battistrada degli pneumatici montati sui veicoli campione ed evidenziare eventuali consumi anomali riscontrati.

Per ciascuna visita dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal personale tecnico incaricato dal Fornitore e dal Responsabile individuato da ATP.

ATP provvederà a comunicare al Fornitore, a mezzo e-mail, la data e l'ora prevista per la visita periodica; l'aggiudicatario, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà dare la sua disponibilità all'incontro pari mezzo. In caso di mancata effettuazione delle visite periodiche per cause imputabili al Fornitore, ivi compresa l'indisponibilità per le date previste, quest'ultimo accetta incondizionatamente i risultati delle predette verifiche.

L'ATP si riserva la facoltà di sottoporre a verifica di rispondenza alle prescrizioni della Direttiva CEE n. 23/1992 e successive modifiche uno o più pneumatici forniti.

#### **Art. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO**

A garanzia degli obblighi tutti contemplati dal presente Capitolato, l'Appaltatore deve provvedere a versare, prima della stipula del contratto, la cauzione definitiva costituita secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016; essa pertanto va reintegrata ogni qualvolta l'ATP operi prelevamenti per fatti connessi con l'elusione del contratto. La cauzione verrà svincolata previo conteggio relativo all'applicazione delle penalità se dovute, risolta ogni eventuale contestazione e verificato il completo assolvimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa fornitrice.

---

#### **Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI SICUREZZA**

In ottemperanza al D.Lgs. 81/08 il Committente, a seguito della ricezione da parte dell'Appaltatore del DVR/POS, redigerà il DUVRI il quale sarà elaborato in coordinamento tra le parti, valutando eventuali interferenze; detto documento si intenderà parte integrante del contratto.

L'Aggiudicatario potrà effettuare ulteriori sopralluoghi con i Responsabili ATP del settore competente per la sicurezza e dovrà consegnare il POS con l'indicazione delle attrezzature e delle apparecchiature utilizzate.

Prima dell'avvio del contratto saranno espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da interferenze da attuare per quanto di competenza.

Detto DUVRI potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell'appalto che dovessero intervenire in corso d'opera.

#### **Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

L'ATP può risolvere *ipso iure* il contratto, oltre che per tutti i casi sopra menzionati:

- a) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione continuata nell'esecuzione di obblighi e condizioni contrattuali, mancata reintegrazione del deposito cauzionale (ove lo stesso venisse escusso in tutto o in parte per effetto delle penali applicate);
- b) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta;
- c) in caso di sub-appalto non autorizzato espressamente dall'ATP.

Nel caso di risoluzione l'ATP provvederà alla sospensione dei pagamenti non ancora effettuati e alla rivalsa sul deposito cauzionale per i danni subiti; la predetta rivalsa non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 19 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato, in caso di controversie non risolubili in via amministrativa, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Sassari.

#### **Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - REGISTRAZIONE FISCALE**

Le spese di stipulazione, bollo, eventuali tassa di registro ed accessori, inerenti e conseguenti al contratto d'appalto saranno a carico dell'aggiudicatario così come le spese per le pubblicazioni obbligatorie, in applicazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D.M. 02.12.2016.

#### **Art. 21 - CODICE ETICO**

L'aggiudicatario accetta e si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel "Codice Etico e di Comportamento" di ATP (approvato con Deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 4 del 28.01.2015) pubblicato nel link: <http://trasparenza.atpsassari.it/public/upload/users/RedazioneATP/fckeditor/file/Codice%20Etico.pdf> all'apposita sezione "Trasparenza" del sito aziendale di cui dichiara di avere preso visione e avere piena conoscenza.